



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

Roma, 22 luglio 2021  
Prot. 2021/072

Ai soci  
Alle Sedi territoriali  
Ai componenti  
Consiglio di Presidenza ANEC  
Alle Presidenze ACEC e FICE  
Loro Sedi

**Oggetto:** ulteriori misure per contrasto diffusione pandemia Covid 19

A seguito del perfezionamento degli incontri governativi avvenuto giovedì 22 luglio 2021, fra cui si sono susseguiti il tavolo governo Regioni, la cabina di regia Covid, il Consiglio dei Ministri, è stato reso noto il contenuto del Decreto Legge inerente l'introduzione del passaporto vaccinale per l'accesso alle attività. Si riportano qui di seguito le prime indicazioni in merito.

- **Decorrenza:** venerdì 06 agosto 2021
- **Attività soggette all'obbligo Green Pass:** eventi sportivi, concerti, fiere, congressi, ristoranti e bar al chiuso, **cinema**, teatri, palestre, piscine.
  - o **Discoteche:** prolungato obbligo chiusura
- **Stato di emergenza:** esteso fino al 31 dicembre 2021
- **Parametri colori zone:** il DL definisce nuovi parametri per l'ingresso nelle diverse tipologie di zona, in relazione al rischio rilevato per ciascuna.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

Il Decreto Legge definisce all'art. 3 l'introduzione di art. 9 bis al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così definito:

**ART. 9-bis – Impiego certificazioni verdi COVID-19**

1. A far data dal **6 agosto 2021**, è **consentito in zona bianca** esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
- i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma **1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa**, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

3. Le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale** (*ndr: al momento minori di anni 12*) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

**Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, **sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, per consentirne la verifica digitale assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.**

Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire, eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione.”.

5. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: “10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

Il Decreto Legge in emanazione prosegue ancora con modificazioni all'art. 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

**1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.**

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 30/50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25/30 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

**La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un**



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
***PRESIDENZA NAZIONALE***

**vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.**

Nella giornata di venerdì 23 luglio procederemo con ulteriori integrazioni, man mano che chiarimenti saranno veicolati dalle Istituzioni.

Un cordiale saluto.

Il Direttore Generale

(Simone Gialdini)